

Sintesi del Workshop CONCILIAZIONI PARITETICHE. Consumeeting 2014. Il Consumatore consapevole nell'era digitale.

A luglio 2015 il governo italiano dovrà recepire la direttiva europea 2013/11/UE in tema di ADR. La Direttiva parla espressamente di «procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione». Si tratta, pertanto, di regolare attraverso un intervento legislativo, esclusivamente le controversie dei consumatori. Un passo avanti significativo nella definizione dei principi e dei criteri direttivi da adottare per il recepimento della Direttiva 2013/11/UE è stato compiuto con l'approvazione, il 17 settembre scorso, della legge di Delegazione Europea 2013-secondo semestre.

Infatti l'art. 8 di questa legge si prefigge lo scopo di disciplinare, valorizzare e riconoscere come procedure ADR anche le Conciliazioni paritetiche frutto dei protocolli e degli accordi sottoscritti fra Imprese ed Associazioni dei Consumatori.

Si tratta di un esplicito riconoscimento del valore della Conciliazione paritetica, riconoscimento che era già avvenuto il 25 ottobre 2011 anche da parte del Parlamento Europeo che, in quella occasione, nell'auspicare uno sviluppo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare promosse la Conciliazione paritetica italiana come best practice.

La Conciliazione paritetica risponde perfettamente ai criteri più volte ribaditi dalla Commissione: facile accessibilità, costi contenuti, rapidità di svolgimento della procedura ed efficacia delle soluzioni adottate.

A questo punto manca soltanto l'ultimo passaggio, quello auspicato dalle Associazioni dei Consumatori e dalle Imprese che hanno partecipato al gruppo di lavoro costituito da Consumers' Forum, ovvero il riconoscimento formale e definitivo di questa procedura. Durante l'articolato confronto tra soggetti istituzionali, università, imprese ed associazioni dei consumatori è stato ribadito che il Governo deve esercitare l'opzione richiesta, il recepimento spetta al Governo nel suo complesso ed il Ministero dello Sviluppo Economico svolgerà un ruolo decisivo nella raccolta di tutti gli elementi utili all'applicazione della Direttiva.

Ormai è chiaro che le ADR previste dalla Direttiva non entrano in rotta di collisione con l'istituto della Mediazione obbligatoria ma sono complementari in quanto riguardano obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione.

Gli organismi ADR che verranno riconosciuti dall'autorità competente dovranno garantire procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie.

Oggi, per la prima volta, ci troviamo in una situazione favorevole.

Il recepimento della Direttiva è l'occasione per confermare un contesto di strumenti ADR pluralistico, una volta individuato un meccanismo che funzioni con alcune regole standard minime, sarà il consumatore a scegliere quello più adatto alla tipologia della sua controversia.
